



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO IN
APPLICAZIONE DELLA
MISURA 211 “INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE
ZONE MONTANE”
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**

Anno 2011



**COMUNITÀ
MONTANA
DELL'APPENNINO
BOLOGNESE**

SOMMARIO

1. Obiettivi.....	4
2. Aree di applicazione.....	4
3. Beneficiari	5
4. Entità degli aiuti	6
4.1 Aiuti	6
4.2 Cumulabilità'	6
5. Criteri di selezione e Graduatorie.....	7
5.1 Criteri territoriali e priorità	8
5.2 Criteri soggettivi e priorità.....	8
5.3 Modalità di definizione della graduatoria	8
6. Condizioni di ammissibilità e impegni	9
6.1 Condizioni di ammissibilità e impegni per le aziende	9
6.2 Condizioni di ammissibilità per le superfici	10
6.3 Prescrizioni generali	11
7. Domande e modalità di presentazione.....	11
7.1. Subentro negli impegni	12
7.2 Modalità di presentazione delle domande	13
8. Periodo di impegno	14
9. Dotazione finanziaria	14
10. Istruttoria	15
11. Controlli	15
12. Perdita dei requisiti e inadempimenti.....	16
13. Condizionalità	16
14. Riferimenti normativi.....	17
ALLEGATO 1	19

1. OBIETTIVI

Con il presente bando la Provincia di Bologna, la Comunità Montana e le Unioni dei Comuni del territorio intendono dare attuazione alla Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori **delle zone montane**” del P.S.R. 2007-2013, che persegue gli obiettivi di mantenere le attività agricole sostenibili in queste aree, salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico.

La Misura contribuisce inoltre a compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la loro attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.

2. AREE DI APPLICAZIONE

La Misura si applica su tutto il territorio provinciale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all’art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Il P.S.R. e il P.R.I.P. individuano la zonizzazione, ovvero la delimitazione relativa a specifiche sensibilità ambientali del territorio provinciale, che riguardano le aree preferenziali e le aree rurali.

Per le singole zone la Regione e la Provincia, per quanto di propria competenza, hanno approvato la cartografia che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione, ad eccezione di quella relativa alle pertinenze idrauliche dei canali di bonifica, comunque in parte compresa nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (di cui agli artt. 17 e 34 PTPR recepiti dagli artt. 4.3 e 4.4 del PTCP). Tale cartografia è stata caricata da AGREA nel sistema SITI, che è il sistema informativo territoriale utilizzato da AGREA per la gestione della cartografia tematica e catastale. Il sistema SITI si interfaccia con l’Anagrafe delle aziende agricole, e i dati in esso contenuti relativi alle zonizzazioni citate costituiscono un supporto per la compilazione delle domande. Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente con specifica dichiarazione (allegato 1 – Dichiarazione integrativa) accompagnata da documentazione a supporto. Tale dichiarazione può riguardare esclusivamente superfici che non risultano da una sovrapposizione cartografica, in quanto sono definite da parametri tecnici non cartografati oppure la relativa cartografia disponibile è di tipo non poligonale (lineare o puntuale) e non permette quindi la sovrapposizione con le particelle catastali. Per il territorio provinciale tale caso riguarda unicamente le pertinenze idrauliche dei canali di bonifica per le parti non comprese nella cartografia approvata, come sopra indicato.

Nella tabella seguente è riportata la lista delle cartografie individuate dal P.S.R. e dal P.R.I.P., con le informazioni relative alla competenza (RER/Provincia), ai riferimenti normativi e agli estremi dell’approvazione dei tematismi.

<i>Are PSR - PRIP</i>	<i>Zonizzazione</i>
<i>Are preferenziali a prevalente tutela idrologica</i>	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 17 e 34 PTPR)	Fasce di tutela fluviale (art. 4.3 PTCP) Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4 PTCP) ⁽¹⁾
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 PTPR)	Area terrazzi e conoidi ad alta vulnerabilità dell’acquifero (artt. 5.3 e 5.4 PTCP) ⁽¹⁾
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica (corsi d’acqua tutelati dall’art. 34 PTPR)	Fasce di tutela fluviale (art. 4.3 PTCP) Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4 PTCP) ⁽¹⁾
Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Piano di tutela delle acque ⁽²⁾
Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazione delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque)	Pozzi idropotabili e relativa zona di protezione (art. 5.3 PTCP) ⁽¹⁾
Zone di protezione delle acque sotterranee (area di ricarica ed emergenze naturali di falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell’art. 44 lettera a) dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tav.1) e dai PTCP	Piano di tutela delle acque ⁽²⁾

<i>Aree PSR - PRIP</i>	<i>Zonizzazione</i>
Zone di protezione delle acque sotterranee (area di ricarica ed emergenze naturali di falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art. 44 lettera c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai PTCP	Delimitazione non applicabile in quanto cartografia attualmente non disponibile
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica</i>	
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE - Rete Natura 2000	Siti della Rete Natura 2000 ⁽³⁾
Oasi di protezione della fauna, Aziende Faunistiche Venatorie, Centri di produzione della fauna allo stato naturale	Oasi di protezione della Fauna, Centri di produzione della fauna allo stato naturale e AFV ⁽⁴⁾
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005	Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (L.R. 11/88 modificato dalla L.R. 40/92), Parco Regionale del Corno alle Scale (L.R. 11/88 modificato dalla L.R. 40/92), Parco Storico Regionale di Monte Sole (L.R. 19/89 modificato dalla L.R. 40/92), Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone (L.R. 38/95), Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio (L.R. 39/95), Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola (L.R. 10/2005), Riserva Naturale Bosco della Frattona (Decreto regionale n. 299/84), Riserva Naturale Generale del Contrafforte Pliocenico (Delibera Regionale 669/2006)
Reti ecologiche	Reti ecologiche (art. 3.4, 3.5 e 3.6 PTCP) ⁽¹⁾
Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTPR)	Zone di tutela naturalistica (art. 7.5 PTCP) ⁽¹⁾
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica</i>	
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 PTPR)	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 7.3 PTCP), Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4 PTCP) ⁽¹⁾
<i>Altre aree</i>	
Aree rurali PRIP ⁽⁵⁾	

⁽¹⁾ competenza Provincia – PTCP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19/2004

⁽²⁾ competenza Regione Emilia-Romagna – approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005

⁽³⁾ competenza Regione Emilia-Romagna – DGR n. 167/2006

⁽⁴⁾ Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 101/2007

⁽⁵⁾ PRIP – approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 87/2007

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli **imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto**, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04.

Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore;
- C. nelle società cooperative l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Socio Amministratore.

4. ENTITÀ DEGLI AIUTI

4.1 AIUTI

La Misura prevede un aiuto per ettaro di superficie coltivata, diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€/ha)
Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata + zootecnia	200
Prato Pascolo permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Prato Pascolo permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinati, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle *superfici a silo mais* ,
- “prato permanente e pascolo” le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009.

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda, ed è prevista una **modulazione del premio** corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo previsto per ettaro di S.A.U.;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo previsto per ettaro è ridotto del 20%;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 50 ha di S.A.U., il sostegno massimo previsto per ettaro è ridotto del 30%;
- in tutti i casi, **il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.**

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle, fra quelle condotte, vuole che vengano considerate per il computo dell'indennità.

Si specifica che, nei casi in cui uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Per l'adesione alla Misura è concesso un **sostegno di durata annuale.**

Pertanto la collocazione di una domanda nella graduatoria in posizione utile per il finanziamento conferisce titolo al pagamento per la sola “annualità di riferimento dell'indennità”, ciò anche se il “periodo di impegno” si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per le annualità successive).

4.2 CUMULABILITÀ

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” o della Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” con la Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai seguenti massimali di sostegno disposti in allegato dal

Regolamento (CE) n.1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" o definiti dal PSR 2007-2013:

- colture annuali: 600 €/ha
- colture perenni specializzate: 900 €/ha
- superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo: 420 €/ha
- razze locali minacciate di abbandono: 200 €/UBA

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

1. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra;
2. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve;
3. se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alle altre misure/azioni originariamente oggetto di riduzione;
4. qualora infine si verificasse la necessità di ridurre importi in conseguenza della contestuale richiesta di pagamenti di indennità per entrambe le Misure 211 e 212, la riduzione sarà sempre a carico della Misura non prevalente in termini di estensione delle superfici ricadenti nella specifica area svantaggiata.

Le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata + zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 211 e 212. Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici "Praticoltura avvicendata" e/o "Pascolo Prato permanente di montagna" di cui alle Misure 211 e 212. Nei casi in cui chi richiede il pagamento di indennità, nella medesima annualità di riferimento, presenti una domanda di pagamento per l'Azione 2 della Misura 214 associata alla notificazione del metodo biologico anche in ambito zootecnico, alla totalità delle particelle agricole riconoscibili "praticoltura avvicendata" o "prato permanente e pascolo" potrà essere riconosciuto unicamente l'importo delle indennità al livello previsto "senza zootecnia". Ciò anche se parte di dette particelle non risultassero suscettibili di pagamento per l'Azione 2 al livello previsto per la zootecnia biologica regolarmente notificata. Sarà cura di AGREA provvedere affinché in sede di compilazione delle domande di indennità le particelle in questione non vengano richieste a pagamento al livello previsto "+ zootecnia".

5. CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE

Nel caso in cui le risorse nella disponibilità della Misura previste dal presente bando (paragrafo 9) siano sufficienti a soddisfare le richieste, si procederà ad approvare un elenco dei beneficiari, in caso contrario si procederà ad approvare una graduatoria attraverso l'applicazione della procedura di selezione di seguito descritta.

La graduatoria ha valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

La procedura di selezione si effettuerà per domanda; ad ogni domanda verrà assegnato il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione di seguiti definiti.

I criteri di selezione stabiliti dal PSR e dal PRIP sono i seguenti:

- **territoriali**
- **soggettivi**

5.1 CRITERI TERRITORIALI E PRIORITÀ

Le priorità assegnate da tali criteri riguardano superfici agricole e forestali che ricadono in **aree preferenziali** così come definite al paragrafo 2, e vengono applicate nel seguente ordine:

- 1) Aree agricole ad alto valore naturalistico (Rete Natura 2000, parchi, riserve, altre aree protette, reti ecologiche) e Zone vulnerabili ai nitrati
- 2) Altre aree preferenziali

5.2 CRITERI SOGGETTIVI E PRIORITÀ

I **criteri soggettivi** agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli territoriali e sono stabiliti dal PSR 2007 – 2013 e dal PRIP.

Le priorità assegnate dai criteri soggettivi riguardano caratteristiche aziendali e ambiti territoriali diversi dalle aree preferenziali, e vengono applicati nel seguente ordine:

1. Aree rurali PRIP - questo criterio fa riferimento alle seguenti aree, la cui delimitazione è stata definita nel capitolo 2 del Programma Rurale Integrato Provinciale. Un'azione si considera applicata in una di tali aree quando la Superficie Oggetto di Impegno ricade per almeno il 50% nell'area stessa. La priorità viene assegnata nell'ordine di seguito indicato:

- aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
- aree rurali intermedie;

2. Tipo di imprenditore: la priorità viene assegnata agli Imprenditori Agricoli Professionali – IAP- di cui al D.Lgs. n. 99/04.

3. Residenza dell'imprenditore: la priorità viene assegnata nei seguenti casi:

- Ditte individuali - imprenditore che risiede o che ha domicilio documentato nel comune svantaggiato in cui è ubicata l'azienda;
- Società di persone o semplici - almeno un socio che risiede o che ha domicilio documentato nel comune svantaggiato in cui è ubicata l'azienda,
- Società di capitale con almeno un amministratore che risiede o che ha domicilio documentato nel comune svantaggiato in cui è ubicata l'azienda,
- Società cooperative con almeno un socio amministratore che risiede o che ha domicilio documentato nel comune svantaggiato in cui è ubicata l'azienda.

4. Giovani – questo criterio fa riferimento agli imprenditori con età inferiore uguale a quaranta anni all'atto della presentazione della domanda. La priorità viene assegnata nei seguenti casi:

- ditte individuali con imprenditore giovane
- società di persone o semplici con almeno un socio giovane,
- società di capitale con almeno un amministratore giovane
- società cooperative con almeno un socio e amministratore giovane;

5. Donne - la priorità viene assegnata nei seguenti casi:

- ditte individuali con imprenditrice donna
- società di persone o semplici con almeno un socio donna
- società di capitale con almeno un amministratore donna
- società cooperative con almeno un socio e amministratore donna;

6. Dimensione aziendale: la priorità viene assegnata alle aziende ad indirizzo zootecnico in base al numero di UBA e alle aziende con indirizzo vegetale in base al rapporto tra SOI investita a colture arboree (vite, frutticole, olivo e castagno) e SOI totale.

7. Produzione certificata: la priorità viene assegnata qualora il titolare documenti la certificazione biologica delle produzioni aziendali.

5.3 MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Successivamente all'istruttoria si procede all'applicazione dei criteri territoriali e soggettivi al fine di definire la graduatoria delle domande ammesse. **La graduatoria è unica a livello provinciale** ed è valida sia per le domande di competenza territoriale dell'Amministrazione provinciale sia per quelle di competenza territoriale della Comunità Montana, delle Unioni dei Comuni e del Nuovo Circondario Imolese.

L'applicazione di tali criteri avviene secondo le seguenti fasi:

- attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali
- applicazione delle priorità relative ai criteri soggettivi.

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali (paragrafo 5.1), l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno dell'area stessa. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (Superficie Oggetto di Impegno) ricadente in ciascuna area preferenziale sommando la superficie delle singole particelle catastali oggetto d'impegno che ricadono, totalmente o parzialmente, in essa. Se un livello di priorità è relativo ad un gruppo di tutela, nel calcolo la superficie della particella viene considerata un'unica volta, anche se ricade in più aree all'interno del gruppo;
- b) calcolo del rapporto fra la SOI ricadente in ciascuna area preferenziale e la SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore calcolato al punto b) utilizzando i seguenti pesi (coefficienti moltiplicatori) in funzione dei livelli di priorità assegnati alle aree preferenziali:
 - 20000 per il primo livello di priorità
 - 10000 per il secondo livello di priorità
 - 5000 per il terzo livello di priorità

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna domanda, viene normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna domanda diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo che genera il primo ordinamento.

Si procede quindi ad un secondo ordinamento in relazione ai criteri soggettivi (paragrafo 5.2) qualora vi sia parità di punteggio derivante dall'applicazione dell'ordinamento precedente.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E IMPEGNI

Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel P.S.R. 2007-2013.

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento

- alla consistenza media dei capi risultante all'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
- ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, potrà essere dichiarata dal richiedente la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

6.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E IMPEGNI PER LE AZIENDE

Il beneficiario deve essere titolare di una **superficie minima di 5 Ha di SAU**, nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.

Almeno il 50% della SAU aziendale deve ricadere in area svantaggiata.

L'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda.

Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la **decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda** di indennità riferita alla Misura.

L'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in **applicazione della Condizionalità** di cui al Reg. (CE) 73/2009, che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03.

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

A norma dell'art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 **il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 211** è tenuto a rispettare "nell'insieme della sua azienda, **i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale** di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009".

A norma dell'art. 23 del Reg. (CE) 1975/06 "in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento".

In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:

- in Zone Vulnerabili per la direttiva "Nitrati", 170 kg/ettaro di azoto al campo, al netto delle perdite,
- nelle altre zone 340 kg/ettaro .

Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto è dato dalla tabella in Allegato 4 (Tabella con parametri di calcolo e codifiche di riferimento) alla determinazione del Direttore Generale Ambiente 4 marzo 2008, n. 2184, che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'azione previsto dalla Direttiva Nitrati.

Poiché la Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le "cause di forza maggiore" non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

6.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER LE SUPERFICI

Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo paragrafo "Indennità concedibili" si specificano le seguenti condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto; Relativamente alla qualità di coltura catastale prescritta dal PSR per i castagneti, si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 286/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio.
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'"annualità di riferimento dell'indennità";
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere

coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;

- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

6.3 PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 211. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 211.

Nel P.S.R. 2007-2013 per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 211 che per la Misura 212, è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: *“almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata”*.

In considerazione del fatto che non vengono fornite ulteriori specificazioni sull'accezione del termine "area svantaggiata", al fine di corrispondere più propriamente agli obiettivi perseguiti delle Misure in questione, per "area svantaggiata" si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue.

Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 211 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 212), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.

Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 211 che quella inerente all'attuazione della Misura 212) presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza.

Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

7. DOMANDE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per l'accesso agli aiuti, in applicazione del Reg. (CE) 1975/06 sono previste:

- domande di aiuto per ottenere l'ammissione ai benefici
- domande di pagamento finalizzate ad ottenere il pagamento dall'Organismo pagatore.

Per la Misura 211 **la domanda di aiuto ha anche finalità di pagamento** per le istanze collocate in posizione utile in graduatoria.

Le domande possono essere presentate, secondo le modalità di seguito specificate, a partire dalla data che verrà stabilita e comunicata da AGREA ed entro il 16 Maggio 2011 ore 13.

Le domande possono essere ammesse a pagamento anche qualora pervengano con un **ritardo non superiore ai 25 giorni complessivi** (festivi compresi) rispetto alla scadenza stabilita; oltre tale data le domande sono irricevibili.

Per il bando 2011, quindi, sono ammesse domande pervenute entro il **10 Giugno 2011**. Per tali domande, comunque, sarà applicata una **riduzione dell'indennità** a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo

Per ogni annualità di attuazione della Misura in questione (dal 2008 al 2013), per accedere ai contributi, va presentata una domanda di aiuto/pagamento. La scadenza per la presentazione di tale domanda verrà stabilita con Determina del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Emilia Romagna.

La domanda di aiuto è unica a livello regionale e può riguardare territori ricadenti in Enti competenti diversi. Non sono invece da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territorio di altre Regioni.

In attuazione della convenzione sottoscritta dagli Enti delegati del territorio, la struttura unica individuata per svolgere in forma unitaria e coordinata la gestione delle attività inerenti l'attuazione del PSR e del PRIP è la Provincia di Bologna, pertanto la domanda di aiuto è unica indipendentemente dalla localizzazione della superficie impegnata,

Nel caso di superfici che interessano oltre al territorio provinciale anche quello di altre amministrazioni la domanda va presentata all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno (**Amministrazione titolare**).

La selezione della domanda comunque verrà fatta da ciascuna Amministrazione interessata per la parte di propria competenza in base ai criteri stabiliti da ciascun PRIP. In tal caso i beneficiari saranno informati con apposita comunicazione.

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione integrativa (allegato 1 al presente bando), qualora necessaria per fornire dati utili alla formulazione della graduatoria non contenuti nella domanda.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni.

7.1. SUBENTRO NEGLI IMPEGNI

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di indennità, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agreea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il *subentro* "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06 e/o nei casi in cui la riduzione della SAU oggetto di impegno è superiore a 2,5 ha rispetto alla domanda iniziale, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Dall'annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo di impegno l'estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 ha. Tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura ("almeno il 50% della SAU" minima di 5 ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata).

La corresponsione delle indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento dell'indennità in mancanza di subentro nell'impegno.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente. In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

7.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle modalità di seguito specificate; **non è ammessa la presentazione di domande compilate manualmente su supporto cartaceo**

- 1) **Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA:** la domanda viene compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione, agli uffici della Provincia, delle Comunità Montane, Unioni di Comuni o del Circondario del territorio di seguito elencati .

Comunità Montana dell'Appennino Bolognese - Piazza della Pace n. 4 40038 Vergato

Unione Montana Valli Savena - Idice - Via Nazionale n. 160 40065 Pianoro".

Unione di Comuni Valle del Samoggia – via Marconi, 70 40050 Castello di Serravalle

Nuovo Circondario Imolese– via Boccaccio, n.27 40026 Imola

Provincia di Bologna - viale Silvani, n. 6 40122 Bologna

Provincia di Bologna Ufficio decentrato di Imola - via Boccaccio, n. 27 40026 Imola

Provincia di Bologna Ufficio decentrato di Vergato - Piazza della Pace n. 4 40038 Vergato

Provincia di Bologna Ufficio decentrato di Pianoro - via Nazionale n. 160 40065 Pianoro

I CAA potranno trasmettere le domande solo se protocollate sul sistema di AGREA. Domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA o protocollate in ritardo rispetto alla scadenza del bando non potranno ritenersi utilmente presentate.

- 2) **Presentazione semi – elettronica con protocollazione presso l’Ente competente:** tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l’accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”, Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente agli uffici della Provincia o alla Comunità Montana o alle Unioni dei Comuni del territorio o al Nuovo Circondario Imolese elencati al punto 1).

Tali uffici apporranno la data di ricezione ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione sulla domanda e su tutti gli allegati e provvederanno a inserire tali dati sul SOP di AGREA.

Saranno dichiarate non ricevibili le domande di seguito elencate per le quali l’ente competente comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego; Entro i termini di scadenza dei bandi o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le fasi mancanti sul sistema:

- compilate manualmente su supporto cartaceo
- compilate da utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”)
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”)

Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP, per tutte le misure del PSR che vengono via via attivate.

Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 – 5274940 – 5274970.

8. PERIODO DI IMPEGNO

La **decorrenza del periodo di impegno**, a valere per il presente bando, **corrisponde al 17 maggio 2011**, giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di indennità.

9. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le **risorse** previste per il sostegno agli interventi relativi alla Misura 211 ammontano a **€ 1.333.333,33**.

Le risorse citate potranno essere incrementate sino all’ammissione dell’ultima domanda collocata nella graduatoria in posizione utile per il finanziamento per l’intero importo richiesto.

Eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie - diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 65/2011 e dal DM 20/3/2008 - potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori domande purché i relativi provvedimenti siano assunti non oltre il termine dell'annata agraria cui si riferisce la domanda di aiuto.

Le risorse di questo bando tengono conto degli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 303 del 07/03/2011 così come recepito dalla Delibera di Giunta provinciale IP 1609 del 29 Marzo 2011.

10. ISTRUTTORIA

Il **responsabile del procedimento** è Antonella Menichetti, Responsabile dell'Unità Operativa Indennità zone montane e svantaggiate - telefono 051 4690090 fax 051 6527337 e-mail: antonella.menichetti@provincia.bologna.it.

L'istruttoria delle domande verrà assegnata per competenza territoriale agli uffici di seguito elencati ai quali ci si può rivolgere per l'accesso agli atti:

Ufficio di Bologna - viale Silvani, n. 6 40122 Bologna

Patrizia Piva telefono 051 5274663 fax 051 5274759 e-mail: patrizia.piva@provincia.bologna.it

Ufficio decentrato di Imola - via Boccaccio, n. 27 40026 Imola

Anna Loreti telefono 0542 603302 fax 0542 28266 e-mail: anna.loreti@provincia.bologna.it

Ufficio decentrato di San Giorgio di Piano - Piazza Indipendenza n. 1 40016 San Giorgio di Piano

Massimiliano Musiani telefono 051 6630901 fax 051 897171 e-mail:

massimiliano.musiani@provincia.bologna.it

Ufficio decentrato di Vergato c/o Comunità Montana dell'Appennino Bolognese - Piazza della Pace n. 4 40038 Vergato

Nello Fogacci telefono 051 910511 fax 051 911902 e-mail: nello.fogacci@provincia.bologna.it

Ufficio decentrato di Pianoro c/o Unione Montana Valli Savena - Idice - via Nazionale n. 160 40065 Pianoro

Antonella Menichetti telefono 051 4690090 fax 051 6527337 e-mail:

antonella.menichetti@provincia.bologna.it

Le decisioni finali di ammissione ai benefici e di liquidazione sono in capo al Responsabile del Servizio Produzioni Agricole e Agroambiente - Maria Grazia Tovoli - viale Silvani, 6 40122 Bologna tel. 051 5274755 fax 051 5274759 e-mail: mariagrazia.tovoli@provincia.bologna.it

Entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando (computando anche i giorni relativi ai ritardi ammessi), a seguito dell'istruttoria, verranno attribuiti i punteggi di priorità alle domande di assunzione di nuovo impegno, **verranno approvate le graduatorie e notificate agli interessati le decisioni individuali di concessione del sostegno**. Tali tempi, comunque, possono essere suscettibili di variazione in relazione all'approvazione del documento suddetto e/o al rispetto dei tempi relativi alle fasi che precedono la stesura della graduatoria, che sono di competenza di AGREA.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni competenti vengano in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati è AG.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) con sede in Largo Caduti del Lavoro n. 6, 40122 Bologna, Organismo Pagatore per la Regione Emilia-Romagna in materia di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEASR. Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto, non necessita del consenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia se i dati non vengono conferiti non si potrà dare seguito ai procedimenti attivati con il presente avviso pubblico.

11. CONTROLLI

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

12. PERDITA DEI REQUISITI E INADEMPIMENTI

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo 6. Condizioni di ammissibilità e impegni. Gli stessi devono essere rispettati per l’intero “periodo di impegno” e/o per l’“annualità di riferimento dell’indennità”, pena l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

1. Difformità di superficie e difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità del pagamento dell’indennità” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di “**difformità**” di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

2. Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo 4. Gli stessi devono essere rispettati per l’intera “annualità di riferimento dell’Indennità” e/o per l’intero “periodo di impegno”.

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l’attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo “Requisiti e Impegni”, viene pregiudicato il raggiungimento dell’obiettivo della Misura e viene meno l’impegno di cui al comma 2 dell’art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell’art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dal medesimo art. 18 (si richiama quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l’individuazione degli importi).

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

13. CONDIZIONALITÀ

I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 che ha abrogato il Regolamento (CE) 1782/2003.

Si richiama al riguardo il contenuto degli articoli n. 50 bis del Reg: (CE) 1698/05 e n. 23 del Reg. (CE) 1975/06 già citati nel precedente paragrafo 6.1

Con riguardo alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative:

- all'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;
- all'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);
- al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.

14. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi, loro modifiche e integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013
- Reg. (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005
- Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da "Tavola di concordanza" di cui all'allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006/2008
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 del 12 settembre 2007
- Programma Rurale Integrato Provinciale 2007-2013, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n.75 del 20/11/2007 e n.87 del 11/12/2007 e successivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 2177/2007
- Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale Erogazioni Agricoltura (AGREA) per l'Emilia Romagna n.1729 del 21/02/2008 - Procedura operativa per la selezione delle domande
- Determinazione n. 4355 del 18/04/08, integrata dalla Determinazione n. 7512 del 27/06/2008, aggiornata con Determinazione n. 186 del 14/05/2009]. Procedura operativa generale per la presentazione delle domande.
- Deliberazione di Giunta Reg.le n. 168 dell'11 febbraio 2008. Approvazione del PO Asse 2 comprensivo dei PO delle Misure 211, 212, 214 (tranne l'Azione 7), 216 (Azione 3) e 221
- Delibera di Giunta regionale n. 363 del 17 marzo 2008. P.S.R. 2007-2013 e Programma Operativo Asse 2. Attribuzione zonizzazioni, meccanismo selezione Misure/Azioni, definizione riserve finanziarie Misura 214, schede tecniche attuative Misure 214 e 216, integrazioni e modifiche a Delibera 168/2008 e termini presentazione domande di aiuto.

- Delibera di Giunta regionale n. 101 del 28 gennaio 2008. Reg. CE 1698/2005 e Decisione C (2007) 4161 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. Modifiche, pianificazione finanziaria per Misura, aggiornamento Deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale.
- Delibera di Giunta Regionale n. 424. P.S.R. 2007-2013. modifica alla Delibera n. 363/2008 relativamente a riserve finanziarie Province Piacenza e Reggio Emilia e rinvio a successivo provvedimento in merito a disposizioni in materia di applicazione riduzioni, esclusioni e sanzioni su misure del P.S.R.
- D.M. n. 1205 del 21 marzo 2008. Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 che individua le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/06 e al DM MIPAAF n. 1205/2008 - Assi 1 e 2.
- Delibera di Giunta provinciale n. 191 dell'8 aprile 2008. Programma Rurale Integrato Provinciale 2007/2013 - Asse 2. Approvazione criteri e parametri di competenza provinciale per i bandi relativi alle Misure 211, 212, 214 e 216.
- Determinazione senza impegno di spesa I.P. 1007/2008 del Direttore del Settore Sviluppo Economico della Provincia di Bologna. Delimitazioni geografiche utilizzate nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.
- Delibera di Giunta Regionale n.. 281 del 13 marzo 2009 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 misure 211 e 212- Modifiche ai “Programmi operativi” di cui alla D.G.R. n. 168 del 11.02.2008 --e alle “Modalità di attribuzione delle Zonizzazioni” di cui alla D.G.R. n. 363 del 17.03.2008.
- Delibera di Giunta Regionale n.. 196 del 08 febbraio 2010 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 misure 211, 212 e 221- Modifiche ai “Programmi operativi” approvati con D.G.R. n. 168 del 11.02.2008 e successive modificazioni-Misura 221 modificato alle linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti approvate con DGR n° 874 dell'11 giugno 2008
- Delibera di Giunta provinciale n. 153 del 31 marzo 2009. Programma Rurale Integrato Provinciale 2007/2013 – Asse 2 Misure 211 e 212 – Recepimento delibera G.R. n. 281 del 13/3/2009 e parziale modifica della delibera G.P. n. 191 dell'8/4/2008
- Delibera di Giunta provinciale n. 105 del 23 marzo 2010. Programma Rurale Integrato Provinciale 2007/2013 – Asse 2 Misure 211 e 212 – Recepimento delibera G.R. n. 196 del 8/2/2010

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' ai sensi del D.P.R. 445/2000, successive modifiche e integrazioni

Il/la sottoscritto/a signor/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____
in via _____ in qualità di _____
(titolare/contitolare/rappresentante legale) dell'impresa agricola _____
con sede nel Comune di _____ via _____
P. IVA _____
per fornire elementi utili alla stesura della graduatoria relativamente alla domanda n. _____
presentata nell'anno 2011 ai sensi della Misura 211 del PSR 2007-2013

DICHIARA

ai sensi del DPR 445/00, articoli 46 e 47, e successive modifiche e integrazioni sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci:

- di rivestire la qualifica di **Imprenditore Agricolo Professionale** – IAP- di cui al D.Lgs. n. 99/04
- di ricadere in uno dei seguenti casi che danno diritto alla priorità relativa alla **residenza in zona svantaggiata** prevista dal bando di Misura:
 - ditta individuale - imprenditore che risiede o che ha domicilio documentato nel comune svantaggiato in cui è ubicata l'azienda;
 - società di persone o semplice con almeno un socio che risiede o che ha domicilio documentato nel comune svantaggiato in cui è ubicata l'azienda,
 - società di capitale con almeno un amministratore che risiede o che ha domicilio documentato nel comune svantaggiato in cui è ubicata l'azienda,
 - società cooperativa con almeno un socio amministratore che risiede o che ha domicilio documentato nel comune svantaggiato in cui è ubicata l'azienda.
- di ricadere in uno dei seguenti casi che danno diritto alla priorità per **azienda con giovani** (età inferiore ai 40 anni) prevista dal bando di Misura:
 - ditta individuale con imprenditore giovane;
 - società di persone o semplice con almeno un socio giovane,
 - società di capitale con almeno un amministratore giovane
 - società cooperativa con almeno un socio amministratore giovane;
- di ricadere in uno dei seguenti casi che danno diritto alla priorità per **azienda con donne** prevista dal bando di Misura:
 - ditta individuale con imprenditrice donna;
 - società di persone o semplice con almeno un socio donna,
 - società di capitale con almeno un amministratore donna
 - società cooperativa con almeno un socio amministratore donna;
- di condurre un'**azienda con produzioni biologiche** ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni.
- che le particella/e di seguito indicate ricadono nell'**area preferenziale "Pertinenza idraulica canale di bonifica"** non compresa nella cartografia caricata su SITI, così come rilevabile dalla documentazione allegata:
Comune _____ Foglio _____ Mappale _____
Comune _____ Foglio _____ Mappale _____

In fede
Firma¹

Data _____

¹ In applicazione dell'art.38 del DPR 445/2000 l'interessato può firmare e allegare la fotocopia fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità oppure firmare davanti a dipendente addetto.